



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

A tutti gli Istituti

### **OGGETTO: Chiarimenti sulla funzione del tirocinio e schema-tipo convenzione di tirocinio**

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti da parte degli Istituti relativi all'argomento in oggetto, quest'Ufficio ha ritenuto opportuno chiedere alla Commissione tecnico-consultiva un parere in merito alla funzione del tirocinio, nonché predisporre uno schema-tipo di convenzione di tirocinio (allegati alla presente nota) contenente tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini dell'approvazione della stessa.

Nel caso in cui la struttura ospitante non ritenga, invece, adottare l'allegato schema-tipo è, comunque, necessario che la convenzione di tirocinio contenga i seguenti elementi:

- la denominazione esatta dell'Istituto riconosciuto dal MIUR e l'indirizzo
- la denominazione esatta della struttura ospitante completa di indirizzo
- il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio, non essendo sufficiente un riferimento a future determinazioni (se non è indicato, la convenzione si considera valida per un solo allievo)
- la dichiarazione di svolgimento, all'interno della struttura, dell'attività di psicoterapia
- la dichiarazione della disponibilità, all'interno della struttura, di psicoterapeuti in funzione di tutor per gli allievi
- la validità della convenzione (durata della stessa - si consiglia di stipularla per un minimo di 4 anni, in modo tale da coprire la durata dei corsi di specializzazione)
- la data di sottoscrizione della convenzione
- la firma del rappresentante legale della Scuola
- la firma del Direttore generale o di un suo delegato.

Per quel che concerne le strutture private ospitanti, ad eccezione di quelle che fanno parte dell'elenco (pubblicato sul sito del MIUR ed aggiornato periodicamente) delle

*Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Giovanna Zilli*



strutture già ritenute idonee dalla Commissione per le Scuole di Psicoterapia, per consentire una corretta valutazione da parte della stessa, è necessario corredare la convenzione con la seguente documentazione:

- Accreditamento valido e specifico per la psicoterapia, rilasciato alla struttura ospitante dal Servizio Sanitario Nazionale o convenzione tra la struttura privata ospitante ed altro Ente Pubblico avente ad oggetto i servizi di psicoterapia
- Carta dei servizi o un documento equivalente attestante lo svolgimento, nella struttura ospitante, dell'attività di psicoterapia, nonché la presenza in organico di psicoterapeuti.

**Tutte le convenzioni devono essere preventivamente inviate ed approvate dal MIUR e dalla Commissione tecnico-consultiva: in particolare, le convenzioni con le strutture pubbliche sono valutate direttamente ed esclusivamente dal MIUR, mentre quelle con le strutture private sono esaminate dalla Commissione tecnico-consultiva.**

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Maria Giovanna ZILLI

*Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Giovanna Zilli*

---

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma  
Indirizzo di PEC: [dgsinfs@postacert.istruzione.it](mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it) – E-mail: [dgsinfs.ufficio7@miur.it](mailto:dgsinfs.ufficio7@miur.it)  
Tel. +39 06 97727389/6004 C.F.: 80185250588

## DOCUMENTO SUI TIROCINI APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA

Nell'affrontare alcune criticità nell'organizzazione dei tirocini previsti dall'art. 8 del Dlgs 509 del 11.12.1998 rappresentate da due associazioni e da singoli Istituti, la Commissione, nella sessione del 9.03.2017, ha ritenuto opportuno facilitare, mediante la predisposizione di uno schema-tipo, la negoziazione di convenzioni formulate in termini coerenti con le disposizioni normative vigenti e, pertanto, valutabili positivamente dalla Commissione e, al contempo, precisare la funzione del tirocinio così come espressamente prevista dalla normativa vigente.

L'art. 8 del Dlgs 509 del 11.12.1998 pubblicato nella GU 15.2.99 n.37 al comma 2 prevede che almeno 100 delle ore annuali di *insegnamento teorico e di formazione pratica* siano dedicate al "tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza".

La finalità delle predette ore di tirocinio<sup>1</sup> è, dunque, duplice.

La prima finalità, è quella di consentire all'allievo di **verificare se la domanda di cure da parte dell'utenza di un servizio pubblico o privato accreditato sia soddisfacibile applicando il modello di intervento psicoterapico adottato dalla Scuola**. Rispetto a questa funzione primaria il tirocinio deve necessariamente svolgersi presso un qualificato ente "esterno", con il quale l'Istituto avrà stabilito una idonea convenzione, e non può essere confuso o sostitutivo della formazione pratica degli allievi, prevista dal **comma 4 lettera a** dell'art.8, alla quale deve comunque provvedere l'Istituto, così come espressamente stabilito dalla norma che prevede una "formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall'istituto; formazione che prevedrà, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico". Quanto alla disposizione del **comma 4 lettera b** dello stesso articolo, secondo la quale sono previste "per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto", essa è da intendersi nel senso che deve essere assicurato che l'allievo specializzando possa verificare, quale osservatore partecipe sin dal primo anno del corso, la eventuale efficacia dell'indirizzo psicoterapeutico di cui sta facendo esperienza, ove utilizzato come modalità terapeutica presso la struttura pubblica frequentata. Sotto questo aspetto dunque il tirocinio esterno **non** ha la finalità di consentire allo specializzando di acquisire una esperienza diretta nell'applicazione del modello psicoterapico adottato per la sua formazione che, con le debite verifiche e supervisioni, deve essere comunque assicurata dall'Istituto.

La seconda finalità delle ore di tirocinio in ambito pubblico previste dalla normativa vigente è quella di consentire all'allievo di acquisire esperienza delle procedure di tipo diagnostico-clinico e delle modalità di intervento in urgenza. Poiché gli interventi in urgenza potrebbero non essere effettuati in adeguate quantità in alcune strutture ospitanti pur idonee ad assicurare la finalità primaria del tirocinio esterno nonché l'esperienza psicodiagnostica, è utile precisare che la secondaria funzione formativa relativa all'intervento in situazioni di emergenza può essere assicurata facendo svolgere all'allievo definiti periodi di tirocinio presso diverse idonee strutture o servizi pubblici o accreditati, con il vantaggio di offrire una più ampia diversificazione dell'esperienza formativa stessa, che dovrà comunque essere documentata e riportata nel libretto formativo di cui all'art.10, comma 1 del Regolamento 509/98.

---

<sup>1</sup> Almeno 100 ore di tirocinio ex art.8 Dlgs. 509/98.